

REGOLAMENTO SULLA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Indice

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Rilevazioni delle opinioni sugli insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Articolo 3 - Ulteriori rilevazioni delle opinioni correlate alle attività formative

Articolo 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", d'ora in poi "Ateneo", verifica la qualità della didattica e dei servizi a essa correlati anche attraverso la rilevazione delle opinioni dei soggetti in essi coinvolti e, più in generale, dei portatori di interesse, al fine di valutarne efficienza ed efficacia e di individuare modalità operative di miglioramento dei propri processi organizzativi, delle attività di orientamento e delle attività formative.

2. Tutti coloro che (docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti), nel corso delle procedure di cui al presente regolamento, vengano a conoscenza delle opinioni manifestate nei singoli questionari o di altre informazioni in essi contenute relative a studenti e/o docenti sono tenuti al segreto d'ufficio, pena l'assunzione di provvedimenti disciplinari da parte dei competenti organi dell'Ateneo.

Articolo 2 - Rilevazioni delle opinioni sugli insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

1. Ciascun insegnamento dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico è sottoposto annualmente a valutazione da parte degli studenti e del relativo docente.

2. La valutazione da parte degli studenti avviene tramite questionario, compilato anonimamente in modalità elettronica.

3. La valutazione da parte dei docenti avviene tramite questionario, compilato in modalità elettronica.

4. La pubblicazione delle valutazioni rilevate, sia da parte degli studenti sia da parte dei docenti, avviene solo se il numero di questionari rilevati è superiore a 5, in forma aggregata per corso di studio e per Macroarea.

5. Il docente ha accesso, in forma aggregata, alle valutazioni della rilevazione riguardante il proprio insegnamento.

6. Il Coordinatore di un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico ha accesso ai dati relativi agli insegnamenti sostenuti dagli studenti iscritti al corso, aggregati per singolo insegnamento. Il Coordinatore è tenuto a rendere disponibile sul sito del corso di studio, le rilevazioni in forma aggregata per corso di studio, nel rispetto dei requisiti di trasparenza imposti dalla normativa vigente.

7. Il Preside della Facoltà di medicina e chirurgia e i Direttori di dipartimento, su richiesta rivolta al Presidio di qualità, hanno accesso ai dati dei singoli insegnamenti dei corsi di studio afferenti alla relativa struttura didattica.

8. Il Direttore generale, su richiesta rivolta al Rettore, ha accesso ai dati dei singoli insegnamenti dei corsi di studio dell'Ateneo.

9. Il Rettore, il Prorettore alla didattica, il Coordinatore del Nucleo di valutazione, il Presidente del Presidio di qualità hanno accesso ai dati dei singoli insegnamenti.

10. La Direzione V - Sistemi operativi di gestione cura la raccolta e la conservazione dei questionari, potendo procedere a una propria analisi dei dati, nonché a quelle altre elaborazioni dei dati richieste dai soggetti di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo.

11. Il Nucleo di valutazione valuta i questionari degli studenti frequentanti, riportando la propria analisi nella relazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

12. Il testo dei questionari e le modalità di raccolta sono definiti dal Presidio di qualità di Ateneo, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dal Nucleo di valutazione e dagli Organi collegiali. Il Presidio verifica altresì che la raccolta e la pubblicazione delle valutazioni siano effettuate seguendo le procedure e le scadenze previste.

Articolo 3 - Ulteriori rilevazioni delle opinioni correlate alle attività formative

1. L'Ateneo sottopone agli studenti di corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico questionari di valutazione nella fase di iscrizione al primo anno del corso, di trasferimento ad altro corso, di rinuncia agli studi, anche al fine di prevenire fattori di disagio nella fase di inserimento in corsi universitari.

2. Relativamente ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, l'Ateneo rileva l'opinione dei laureandi e dei laureati, con il supporto del Consorzio AlmaLaurea, che ne cura la pubblicazione in forma aggregata.

3. L'Ateneo può procedere a rilevazioni delle opinioni relative a studenti di master, corsi di specializzazione e perfezionamento, dottorato.

4. Le strutture didattiche possono procedere in modo autonomo a rilevare, tramite questionari, dichiarazioni di interesse verso attività formative, la valutazione delle attività formative, l'impatto di tali attività sulla successiva carriera dei discenti e l'evoluzione stessa della carriera successiva, sempre al fine di una migliore progettazione delle proprie attività. Le strutture didattiche evitano sovrapposizioni alle rilevazioni operate dall'Ateneo e adottano procedure che salvaguardano la correttezza del rilevamento e la segretezza dell'opinione espressa, che può essere resa nota solo a fronte di esplicito permesso da parte dell'intervistato.